

## COME SI PUO' APPLICARE LA NORMATIVA SULLA MEDIACONCILIAZIONE "OBBLIGATORIA"

Da più parti ci chiedono di dare indicazioni su come regolarsi – a partire dal 21 marzo – nel caso di affidamento di una controversia che abbia ad oggetto “materia di conciliazione obbligatoria”.

### Proponiamo le seguenti indicazioni:

#### *A) Posizione dell'attore in giudizio*

1. Informare anzitutto il cliente sui contenuti della “mediaconciliazione obbligatoria” illustrando lo svolgersi della procedura, con i costi relativi, la possibilità da parte del conciliatore di formulare una proposta senza il consenso delle parti, la ricaduta di tale proposta sul giudizio di merito, la possibile incompetenza e inidoneità del conciliatore (scelto per sorteggio o in ordine alfabetico) ed infine le ragioni di incostituzionalità della normativa.
2. Dopo la doverosa informazione chiedere al cliente se intende intraprendere siffatta procedura stragiudiziale o invece solo avviare la procedura (come prescrive l'art. 5 del d.l. n. 28/2009), allegando alla domanda nota in cui si illustrano le ragioni di incostituzionalità del d.l. n. 28/2009, e notificare subito dopo l'atto di citazione con fissazione dell'udienza a 4 mesi e 15 giorni (nota bene: a norma dell'art. 6 del d.l., il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi **e tale termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione**).

Chiarire al cliente che l'art. 5 del decreto n. 28/2009 stabilisce che “il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa (n. n. nel termine di quattro mesi) fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6”. Non c'è, quindi, alcun pericolo di pronuncia di improcedibilità.

3. Dopo la informativa fare, in ogni caso, sottoscrivere al cliente la informativa sulla “mediaconciliazione”. Solo nell'ipotesi che il cliente non sia favorevole alla mediaconciliazione obbligatoria, limitarsi a presentare la domanda di conciliazione sottoscritta dalla parte insieme a memoria dove si denunciano le carenze della normativa e si illustrano le questioni di illegittimità costituzionale del decreto legislativo.

*B) Posizione del convenuto in giudizio*

1. Informare il cliente con le stesse modalità previste per l'attore. Nel caso che la parte convenuta intenda contestare la procedura di mediaconciliazione obbligatoria, dedurre con una memoria scritta le questioni di incostituzionalità ed aggiungere (se ricorre l'ipotesi) la prospettazione che l'attore ha scelto la Camera di conciliazione più conveniente o lontana dalla residenza del convenuto, e ciò traendo vantaggio dall'assenza di un criterio legale che preveda la competenza territoriale (analogamente a quanto stabilito dal c.p.c. per il giudizio di merito).